



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.3.2006
COM(2006) 126 definitivo

1997/0335 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio(documento COM(1997) 644 def. – 1997/0335 (COD):	9 dicembre 1997
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	25 marzo 1998
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	20 ottobre 1998
Modifica della base giuridica in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam che ha introdotto la procedura di codecisione per il settore dei trasporti:	1° maggio 1999
Data della conferma del parere del Parlamento europeo - prima lettura:	16 settembre 1999
Data di trasmissione della proposta modificata: (documento COM(2000) 419 def.):	19 luglio 2000
Data dell'accordo politico parziale del Consiglio relativo al dispositivo del progetto di direttiva:	9 dicembre 2004
Data di adozione della posizione comune (all'unanimità):	23 febbraio 2006

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 82/714/CEE del 4 ottobre 1982 e che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, presentata dalla Commissione, si prefigge di adeguare i requisiti tecnici comunitari alle norme avanzate della navigazione sul Reno al fine di istituire un regime unico per tutta la rete di vie navigabili interne comunitarie. Essa dovrebbe semplificare in futuro l'adattamento di questi requisiti tecnici, mediante una procedura di comitato, in funzione del progresso tecnico e degli sviluppi derivanti dai lavori di altre organizzazioni internazionali, in particolare quelli della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).

Il mercato interno e lo sviluppo della libera navigazione interna su tutte le vie navigabili interne comunitarie richiedono l'armonizzazione o l'uniformazione dei requisiti tecnici e di sicurezza conformemente agli standard più elevati. Tutto ciò favorirà inoltre la libera circolazione delle merci e un miglioramento delle norme in materia di sicurezza, ambiente e politica sociale. Allo stesso tempo l'armonizzazione dei requisiti tecnici e il reciproco riconoscimento dei certificati favoriranno la concorrenza leale e creeranno condizioni paritarie per i trasporti sulle acque interne navigabili nell'ambito del mercato unico.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

Tra il 1999 e il 2004 i negoziati in seno al Consiglio sono rimasti bloccati dal problema dell'ammissibilità delle imbarcazioni munite di certificati comunitari alla navigazione sul Reno. La Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno non autorizzava il riconoscimento di certificati non rilasciati dai paesi rivieraschi del Reno o dal Belgio, ma tale situazione è cambiata con l'adozione e l'entrata in vigore (il 1° dicembre 2004) del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione summenzionata. Una volta fissata una base legale per il riconoscimento dei certificati rilasciati da organismi diversi dai paesi rivieraschi del Reno e dal Belgio, il Consiglio ha potuto raggiungere un accordo politico parziale sul dispositivo del progetto di direttiva, e alcuni mesi dopo anche sul testo degli allegati.

Il Consiglio ha approvato in linea di massima la proposta della Commissione, modificandola leggermente in alcuni articoli per motivi di chiarezza o per tener conto delle preoccupazioni espresse da taluni Stati membri. La Commissione ritiene che tali emendamenti non alterino gli obiettivi della sua proposta.

Il testo della posizione comune non solo rappresenta la posizione attuale del Consiglio, ma recepisce buona parte degli emendamenti presentati dal Parlamento in prima lettura.

La maggior parte delle modifiche sono di natura formale e comportano la sostituzione di parole, frasi, paragrafi o articoli. Ad esempio è stato ripreso l'emendamento del Parlamento che intendeva sostituire la data precisa entro la quale gli Stati membri dovevano attuare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, con una data fissata in funzione del giorno della pubblicazione. A tal fine è stato aggiunto un riferimento all'entrata in vigore della direttiva all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e agli articoli 22, 23 e 25, oltre che negli allegati.

In virtù del fatto che il progresso tecnico e gli sviluppi connessi ai lavori di altre organizzazioni internazionali, in particolare la CCNR, sono continuati durante il "congelamento" della direttiva, un gruppo misto di lavoro composto da esperti degli Stati membri dell'UE, della CCNR e della Commissione europea ha lavorato senza sosta dal 2002 per adattare i voluminosi allegati tecnici della direttiva. Durante tali lavori sono stati inseriti nel testo tre nuovi allegati che recano attualmente i numeri 7, 8 e 9. Il Consiglio ha inserito il risultato di questi lavori nella posizione comune.

Il Consiglio ha accolto anche gli emendamenti del Parlamento ripresi nella proposta modificata della Commissione per includere un riferimento alle navi da passeggeri a vela nell'elenco delle definizioni (allegato II, parte I, capitolo 1, articolo 1.01, punto 19). Inoltre è stato aggiunto un nuovo capitolo sulle navi da passeggeri a vela (allegato II, parte II, capitolo 15 bis) elaborato dal gruppo di esperti summenzionato.

Il numero delle modifiche sostanziali introdotte dal Consiglio è limitato ed esse possono ritenersi in linea con gli obiettivi dell'originaria proposta della Commissione e della successiva proposta modificata.

- (1) La modifica più importante concerne l'articolo 3, relativo all'“*Obbligo di certificato*”. L'enunciato di tale articolo garantisce l'equivalenza tra i requisiti tecnici come definiti nell'allegato II della direttiva e i requisiti tecnici previsti in applicazione della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno; esso costituisce il risultato di discussioni preparatorie approfondite tra la Commissione europea e gli Stati partecipanti alla CCNR. Questo articolo costituisce la chiave di volta della direttiva, in quanto assicura che i certificati rilasciati ai sensi della direttiva comunitaria conferiscono diritti di navigazione sul Reno equivalenti a quelli rilasciati dai paesi rivieraschi e dal Belgio.
- (2) La Commissione è favorevole all'emendamento dell'articolo 5, relativo ai “*Requisiti tecnici complementari o ridotti per determinate zone*” che è stato modificato per tener conto delle preoccupazioni di alcuni Stati membri che desideravano avere la possibilità di non applicare le disposizioni transitorie contenute nel capitolo 24 bis dell'allegato II nei casi in cui la loro applicazione avrebbe comportato una riduzione delle norme di sicurezza nazionale vigenti.
- (3) L'articolo 19 relativo alla “*Procedura di comitato*” è stato modificato per rispettare le regole generali delle procedure di comitato, ai sensi degli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
- (4) Da un punto di vista formale il Consiglio ha trasformato la proposta in un esercizio di rifusione per sostituire la direttiva 82/714/CEE in vigore. Ciò significa che il testo contiene anche tutti gli articoli della direttiva vigente che non sono stati modificati e che è stato aggiunto all'articolo 25 relativo all'“*Abrogazione della direttiva 82/714/CEE*”.
- (5) Nel nuovo articolo 27 relativo ai “*Destinatari*” il testo è stato modificato in modo da precisare che solo gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono destinatari della presente direttiva. La Commissione può accettare questa limitazione.

4. CONCLUSIONE

Per le ragioni sopra esposte la Commissione ritiene che la posizione comune adottata dal Consiglio all'unanimità il 23 febbraio 2006 non modifichi né la ratio né gli scopi della sua proposta e, di conseguenza, può accettarla, tanto più che tale posizione comune tiene debitamente conto degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura e della proposta modificata della Commissione stessa.

5. DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

All'atto dell'adozione della posizione comune la Commissione ha fatto una dichiarazione unilaterale (vedi allegato I).

ALLEGATO I

Dichiarazione della Commissione

Nell'attuare la presente direttiva la Commissione si impegna a collaborare strettamente con la CCNR, sia per l'adattamento degli allegati che per l'applicazione della direttiva da parte degli Stati membri, e a tener conto di tutte le iniziative attuate dalla CCNR in tale settore.